

STATUTO
FIORI BLU – ASSOCIAZIONE AMICI DELLA FONDAZIONE ROBERT HOLLMAN

Art. 1 – Costituzione

E' costituita l'Associazione denominata: "FIORI BLU – ASSOCIAZIONE AMICI DELLA FONDAZIONE ROBERT HOLLMAN ETS" (di seguito Associazione).

Ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del D.Lgs.117/2017, l'utilizzo della locuzione "Ente del Terzo Settore" ovvero dell'acronimo "ETS" nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni rivolte al pubblico acquisterà efficacia esclusivamente a decorrere dalla data di iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'Associazione ha sede in Padova, presso la Fondazione Robert Hollman.

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento dell'indirizzo della sede legale all'interno del territorio comunale senza che ciò comporti la modifica dello statuto.

La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'Assemblea dei soci.

Il presente statuto è redatto nel rispetto delle norme del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia, con assunzione, alla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, della qualifica di Ente del Terzo Settore.

L'Associazione non ha scopo di lucro ed è apolitica e apartitica e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale.

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 (trentuno) Dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei soci.

Art. 2 – Oggetto sociale

L'Associazione è un ente di diritto privato che in conformità a quanto previsto dall'art. 4 D.Lgs. n. 117/2017 persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento in via esclusiva o in via principale di attività di interesse generale, indirizzate, in particolare, ai bambini con deficit visivo e con eventuali disabilità associate.

Per il perseguimento del proprio scopo l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017:

- lett. a) - interventi e servizi socioeducativi e sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- lett. c) - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- lett. i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale svolte dall'Associazione;
- lett. q) - alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- lett. u) - erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale svolte da altri soggetti a norma del presente articolo, con particolare riferimento alle famiglie con minori con deficit visivo e con eventuali disabilità associate.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni dell'Associazione si concretizzano nelle seguenti attività:

- a) assistenza sociale e solidarietà umana nei confronti dei bambini con deficit visivo e con eventuali disabilità associate;
- b) curare l'informazione e la divulgazione delle problematiche dei bambini con deficit visivo e con eventuali disabilità associate, al fine di sollecitare interesse e partecipazione, con un'azione conoscitiva e preventiva;
- c) valorizzare le potenzialità residue dei bambini con deficit visivo e con eventuali disabilità associate;



Roberto Bold



- d) promuovere e organizzare iniziative dirette ad agevolare il pieno inserimento nella realtà familiare, scolastica, sociale, lavorativa dei bambini con deficit visivo e con eventuali disabilità associate;
- e) sensibilizzare gli organismi politici e sociali e le istituzioni pubbliche e private alla realizzazione di idonei servizi e strutture per l'integrazione sociale dei bambini con deficit visivo e con eventuali disabilità associate;
- f) svolgere ogni attività atta a far superare lo stato di sofferenza e di isolamento delle famiglie dei bambini con deficit visivo e con eventuali disabilità associate;
- g) sostenere e aiutare, anche economicamente, la fondazione "Robert Hollman" nell'espletamento delle sue attività nei confronti dei bambini con deficit visivo e con eventuali disabilità associate;
- h) organizzare e promuovere iniziative atte a raccogliere o creare disponibilità finanziarie da utilizzare per le finalità associative sopraindicate.

L'Associazione può aderire a reti associative e a organizzazioni di categoria. Può altresì realizzare forme di collaborazione con altri enti che perseguono i medesimi scopi, valori e finalità educative e sociali, individuando modalità e strumenti a ciò idonei.

Art. 3 – Attività diverse

Ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 117/2017 l'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente art. 2, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. A tal fine è demandata al Consiglio Direttivo l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati criteri e limiti.

Ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 117/2017 l'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale di cui al precedente art. 2, anche in forma organizzata e continuativa, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 4 – Criteri d'azione

L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, seguirà i seguenti criteri d'azione:

- a) operare su base volontaria e gratuita ed esclusivamente per fini di solidarietà, senza assumere alcuna caratterizzazione politica, partitica o confessionale;
- b) agire in collegamento e collaborazione con le Istituzioni pubbliche e private e le associazioni di categoria interessate.

Art. 5 – Volontari

Ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 117/2017 l'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, compresa quella di insegnamento nelle scuole; i volontari operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, nel rispetto dei limiti posti dalla legge per quanto riguarda l'utilizzo di volontari.

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal

Stuba-Robert

Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute possono essere rimborsate con i limiti e le modalità previsti dall'art. 17 D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 6 – Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da eventuali donazioni o lasciti;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) da sovvenzioni, finanziamenti, contributi di persone fisiche o di enti pubblici e/o privati;
- c) dai proventi delle attività svolte;
- d) da ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.LGS. 460/97.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, provvede sia con le entrate sia con i proventi del patrimonio.

Art. 7 – Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 8 comma 2 D.Lgs. n. 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione non sia imposta per legge o effettuate a favore di altre organizzazioni ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie. L'Assemblea può disporre di destinare al patrimonio le eventuali eccedenze di bilancio.

Art. 8 – Associati

Possono essere soci dell'Associazione sia persone fisiche, sia enti pubblici o privati riconosciuti o non riconosciuti le cui finalità siano coerenti con quelle dell'Associazione.

Sono soci effettivi: i soci fondatori, i soci ordinari.

Sono soci fondatori le persone partecipanti alla costituzione dell'Associazione.

Sono soci ordinari quelli che successivamente richiedono l'iscrizione. L'Associazione si avvale anche del contributo di sostenitori i quali, senza divenire soci e condividendo le finalità dell'Associazione stessa, versano un contributo periodico o "una tantum". I sostenitori hanno diritto a ricevere periodicamente le informazioni sulla attività dell'Associazione ed a partecipare alle relative iniziative.

La qualità di socio si acquista mediante domanda presentata alla sede dell'Associazione e conseguente corresponsione della quota sociale annuale determinata dagli organi dell'Associazione competenti ed ha effetto automatico dopo 30 (trenta) giorni dal giorno che è pervenuta alla sede dell'Associazione. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed è annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo, in casi eccezionali, con adeguata motivazione, può sospendere l'esecutività dell'ammissione. Le delibere di esclusione dei soci disposte dal Consiglio Direttivo devono essere motivate; contro di esse, potrà essere presentata, entro venti giorni dalla comunicazione, contestazione scritta all'Assemblea, che deciderà in via definitiva nel corso della prima riunione utile. In ogni ipotesi di cessazione del rapporto associativo, volontaria o coattiva, i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né alla ripetizione della quota associativa versata.

Enrico Bolad

La qualifica di associato non dà diritti o vantaggi di carattere economico e non attribuisce diritti di comproprietà, uso od altri diritti reali sui beni dell'Associazione.

L'adesione all'associazione è annuale, automaticamente rinnovabile in assenza di recesso, richiedibile in qualunque momento.

Ogni nuovo socio si impegna ad accettare senza riserve il presente statuto. I soci ordinari partecipano con i soci fondatori direttamente alla vita e all'attività dell'Associazione. Hanno diritto di votare in Assemblea; di essere eletti alle cariche sociali; di essere informati sulle attività dell'Associazione.

La partecipazione sociale del socio è subordinata al versamento della quota sociale. Decadono automaticamente dalla qualità di soci coloro che non versano la quota entro la data di approvazione del rendiconto.

La partecipazione del socio si intenderà risolta anche in caso di persistente violazione degli obblighi statuari o per comportamento contrastante con gli scopi statuari.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 9 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati ordinari hanno:

- il diritto di partecipare alle assemblee e di esprimere il proprio voto;
- il diritto di eleggere le cariche sociali e di candidarsi ad esse in occasione del loro rinnovo;
- il diritto di concorrere alla formazione e alla realizzazione degli scopi dell'Associazione nei modi determinati dagli organi sociali;
- il diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione, di prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali;
- il diritto di conoscere i programmi dell'Associazione e di partecipare alle attività promosse dalla stessa;
- il diritto di frequentare i locali dell'Associazione.

Tutti gli associati hanno:

- il dovere di osservare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, di conformarsi alle delibere legalmente adottate dagli organi sociali e di osservare tutta la normativa associativa;
- il dovere di tenere una condotta che non contrasti con i principi che caratterizzano l'Associazione e che non crei pregiudizi all'Associazione stessa o alla sua attività e di non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- il dovere di collaborare con gli organi sociali, impegnandosi nell'interesse comune a contribuire al perseguimento delle finalità dell'Associazione e alla realizzazione dei suoi programmi e attività.

Gli associati ordinari hanno, inoltre:

- il dovere di versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, decadenza, decesso o, in caso di ente giuridico, estinzione e sottoposizione a procedura concorsuale.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, se fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

L'esclusione dell'associato è deliberata dall'Assemblea con voto segreto, su proposta del Consiglio Direttivo, per gravi e comprovati motivi, previa contestazione degli stessi e con assegnazione di un termine di almeno 30 (trenta) giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni, nei seguenti casi:

- morosità nel pagamento della quota associativa annuale che persista per oltre 6 (sei) mesi;

Roberto Bodo



Ministero dell'Economia e delle Finanze
agenzia delle entrate

MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

00007943 00010728 W1EGW002
00185143 01/07/2026 10:45:20
4578-00010 34174696CA88AE4E
IDENTIFICATIVO : 01251108302967

0 1 25 110830 296 7



- gravi comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa;
- inadempimento grave agli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti interni o dalle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi sociali.

Ai sensi dell'art. 24 comma 3 C.C., il socio escluso può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro 6 (sei) mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

L'associato decade a seguito di provvedimento di interdizione o inabilitazione o di sentenza di condanna penale per reati dolosi.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo.

L'apertura di qualsiasi procedimento di esclusione o di dichiarazione di decadenza deve essere comunicata per iscritto all'interessato a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC.

L'associato escluso non può essere riammesso; l'associato decaduto può chiedere di essere riammesso nell'Associazione solo dopo che siano venute a cessare le cause che hanno determinato la decadenza.

Art. 11 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea generale di soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo.

Le cariche sociali, escluso l'Organo di controllo, sono gratuite, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per l'espletamento dei compiti statuari, che devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati.

Essa rappresenta l'universalità dei soci: le sue deliberazioni, prese in conformità al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, dal socio fondatore più anziano o dal socio ordinario più anziano per iscrizione.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Consiglio Direttivo anche fuori della sede legale, mediante avviso scritto inviato almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare; l'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione.

In difetto di regolare convocazione, sarà ugualmente valida la riunione alla quale siano presenti tutti gli associati anche per delega, l'intero Consiglio Direttivo e tutti i membri dell'Organo di controllo, se nominato.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Hanno diritto di voto in assemblea tutti gli associati ordinari iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati.

Barbara Bold

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione; ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto e su quelle ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo.

Le Assemblee degli associati sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca i componenti dell'Organo di controllo;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati e sulla loro decadenza;
- approva il bilancio d'esercizio;
- approva il programma di attività;
- approva il bilancio sociale, qualora obbligatorio ai sensi di legge o qualora si ritenga comunque opportuno adottarlo;
- approva i regolamenti generali dell'Associazione, compreso quello dei lavori assembleari;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- delibera su ogni altra materia che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sulla trasformazione, sulla fusione, sulla scissione, sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea è convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta più di 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto. In ogni caso l'Assemblea ordinaria è convocata, ai sensi dell'art. 20 C.C., almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Per la validità delle adunanze dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione occorre l'intervento di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto, in proprio o per delega; in seconda convocazione le adunanze sono valide qualunque sia il numero degli associati aventi diritto al voto intervenuti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori che risultano associati non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria concernenti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio nonché per quelle concernenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può essere formato da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri, escludendo il numero pari, eletti dall'Assemblea dei soci tra i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e comunque sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I suoi membri possono essere riconfermati nella carica.

Enrico Bold



Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo in corso di mandato scadranno al termine del triennio.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Può essere riconosciuto un compenso ai membri del Consiglio Direttivo purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 D.Lgs. n. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo è responsabile della propria attività avanti all'Assemblea.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione, ad esclusione di quelli che il presente statuto e la legge riservano alla competenza dell'Assemblea. Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) definire ed attuare il programma dell'Associazione sulla base delle direttive generali formulate dall'Assemblea;
- b) assumere tutte le iniziative utili all'Associazione sulla base del programma e più in generale degli scopi fissati dallo statuto;
- c) deliberare l'ammissione di nuovi soci;
- d) deliberare, con obbligo di motivazione, in merito all'esclusione dei soci;
- e) proporre all'Assemblea eventuali modifiche dello statuto;
- f) eleggere nel suo seno il Presidente, il vice presidente ed il segretario che svolge anche funzioni di tesoriere;
- g) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nonché il bilancio sociale qualora obbligatorio a seguito del superamento dei limiti di cui all'art. 14 comma 1 D.Lgs. 117/2017 ovvero qualora ritenuto opportuno;
- h) ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità o urgenza;
- i) proporre all'Assemblea i regolamenti generali dell'Associazione;
- j) deliberare e regola lo svolgimento delle attività diverse aventi natura secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti di legge, nonché l'attività di raccolta fondi;
- l) deliberare su ogni oggetto attinente all'attività dell'Associazione non di competenza di altri organi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola ogni tre mesi e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, mediante convocazione, scritta, indicante l'ordine del giorno, da effettuarsi almeno tre giorni prima, oppure a seguito di domanda sottoscritta da almeno due Consiglieri.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione ed inviato con mezzi tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei consiglieri (lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare) almeno 3 (tre) giorni prima o, per i casi urgenti, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo esperti o consulenti competenti nelle materie oggetto delle decisioni consiliari, senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano di nomina.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

Barbara Bald

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Delle deliberazioni verranno redatti i relativi verbali che saranno sottoscritti dal Presidente e dal segretario e conservati in appositi registri.

Art. 14 – Cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza, cessazione dalla carica

Ai membri del Consiglio Direttivo si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 C.C.. Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo verifica l'assenza di cause di ineleggibilità dei componenti eletti; qualora, anche successivamente, il Consiglio Direttivo accerti l'esistenza di cause di ineleggibilità di alcuno dei suoi membri, ne dichiara la decadenza.

Se venga meno per qualsiasi causa la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, cesseranno dalla carica anche gli altri componenti e il Presidente dovrà convocare tempestivamente l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475-ter C.C..

Art. 15 - Presidente

Il Presidente è eletto per un triennio dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e può essere riconfermato per non più di un mandato.

Il Presidente:

- a) rappresenta legalmente, anche in giudizio, l'Associazione;
- b) convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- c) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo intrattenendo tutti i rapporti esterni necessari;
- d) mantiene i contatti con la fondazione "Robert Hollman" incontrando periodicamente la Direzione del centro stesso;
- e) dispone gli ordini di riscossione nonché, unitamente al tesoriere, gli ordini di pagamento.

Il Presidente è coadiuvato dal Vice Presidente che lo sostituisce in caso di impedimento.

In caso di necessità o urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile di quest'ultimo organo. Il Presidente può delegare, per il compimento di singole attività, i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Organo di controllo e revisione legale dei conti

Nei casi obbligatori di cui all'art. 30 D.Lgs. n. 117/2017 o qualora ritenuto opportuno sarà nominato l'Organo di controllo.

A tal fine l'Assemblea potrà nominare un Organo di controllo monocratico ovvero collegiale e in tal caso sarà composto da tre membri, anche esterni, e l'Assemblea provvederà anche alla nomina del Presidente.

L'Organo di controllo monocratico o almeno un membro in caso di Organo di controllo collegiale, devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali dei conti.

L'Organo di controllo resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.

Ai membri dell'Organo di controllo spetta un compenso purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 D.Lgs. n. 117/2017.

L'Organo di controllo ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Autore Bold

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D.Lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. I componenti dell'Organo di controllo possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 D.Lgs. n. 117/2017 l'Assemblea delibera la nomina di un Revisore legale dei conti o di una Società di revisione iscritti nell'apposito Registro, salvo che la revisione legale dei conti sia attribuita all'Organo di controllo; in tal caso l'Organo di controllo deve essere costituito da Revisori Legali iscritti all'apposito Registro.

Art. 17 - Bilancio

L'esercizio sociale dell'Associazione decorre dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo.

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e sono redatti ai sensi degli articoli 13, 14 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Al bilancio è allegata la relazione dell'Organo di controllo qualora nominato.

Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse svolte.

Il bilancio d'esercizio è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

L'Associazione, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 14 D.Lgs. n. 117/2017, redige il bilancio sociale secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da depositarsi presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e da pubblicarsi sul sito Internet istituzionale.

Nel bilancio sociale deve essere dato atto del rispetto dei parametri di cui all'art. 16 D.Lgs. n. 117/2017 sul trattamento economico dei lavoratori nonché degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. n. 117/2017 qualora nominato.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la redazione del bilancio sociale anche qualora esso non sia obbligatorio ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 18 – Libri sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli Associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- il registro dei volontari.

Gli associati, se in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri sociali. A tal fine l'associato interessato ad esaminare i libri sociali dovrà presentare richiesta scritta al Presidente del Consiglio Direttivo che, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta, dovrà provvedere. La consultazione dovrà avvenire presso la sede dell'Associazione. In ogni caso i libri sociali non potranno essere asportati né potrà essere estratta copia degli stessi.

Art. 19 – Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio potranno essere deliberati solo dall'Assemblea straordinaria dei Soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Stuba-Bod



L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori.

Il patrimonio residuo potrà essere devoluto, previo parere dell'Ufficio territorialmente competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 comma 1 D.Lgs. n. 117/2017, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea avente analoghe finalità.

Art. 20 – Revisioni statutarie

Lo statuto può essere modificato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo o su proposta di tre decimi dei soci, con la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 21 Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa presso la sede sociale.

Art. 22 – Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in relazione alla esecuzione o alla interpretazione del presente Statuto sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, con arbitrato irrituale.

Alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Padova.

Art. 23 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, in particolare, la Legge 6 giugno 2016 n. 106 e il D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. e, per quanto in essi non previsto ed in quanto compatibili con la disciplina degli Enti del Terzo Settore, le norme del Codice civile in materia di persone giuridiche private.



Barbara Boldo

AGENZIA DELLE ENTRATE	
* DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA *	
UFFICIO TI - TORRE ALLEGRA	
Reg.	08 LUG 2026 S.3
Reg. n°	1072
€	200,00

IL FUNZIONARIO ADDETTO (*)
MARTINO VANZATO
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Paolo Franzoso